



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia
COMANDO POLIZIA LOCALE
poliziamunicipale@bordighera.it

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n° 34 del 23 GIUGNO 2014

ALBO 31 LUGLIO 2014

IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2014

MODIFICHE ed INTEGRAZIONI

➤ Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2023 integrazione Art. 20 bis e art. 26 c.2

Indice

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Tutela degli animali.
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione.
- Art. 5- Esclusioni.
- Art. 7 Collaborazione con enti, associazioni ed adempimenti istituzionali.
- Art. 8 - Detenzione di animali di affezione.
- Art. 10 - Maltrattamento di animali.
- Art. 11 – Vivisezione di animali, vigilanza sul territorio.
- Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 13 - Abbandono di animali.
- Art. 14 – Alimentazione degli animali.
- Art. 15 - Avvelenamento di animali.
- Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 18 - Esposizione di animali.
- Art. 19 – Animali selvatici.
- Art. 20 – Decesso.
- Art. 20 bis – Tutela degli animali di affezione nelle tombe, loculi o tombe di famiglia.
- Art. 21 – Allevamenti di cani e di gatti.
- Art. 21 bis -
- Art. 22 – Buona tenuta.
- Art. 23 – Concentramento di cani e gatti.
- Art. 24 – Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione.
- Art. 25 – Sequestro amministrativo e confisca.
- Art. 26 – Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico.
- Art. 27 – Conduzione dei cani ed altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici ed in locali adibiti ad attività commerciali.
- Art. 28 – Omessa custodia di cani ed altri animali.
- Art. 29 – Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle Forze armate.
- Art. 30 – Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.
- Art. 31 – Detenzione di cani da guardia.
- Art. 32 – Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata.
- Art. 33 – Detenzione di cani e altri animali di affezione su autoveicoli.
- Art. 34 – Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato.
- Art. 35 – Cattura cani in luoghi pubblici.
- Art. 36 – Aree di protezione.
- Art. 37 – Protezione dei gatti.
- Art. 38 – Affidamento degli animali d'affezione.
- Art. 39 – Funzione e gestione della struttura ricettiva e di rifugio.
- Art. 40 – Rinuncia di proprietà.
- Art. 41 – Spiaggia attrezzata per cani.

- Art. 42 – Strutture private di ricovero e cura.
- Art. 43 – Toelettature per animali.
- Art. 44 – Vendita animali vivi.
- Art. 45 – Vendita e/o allevamento animali esotici.
- Art. 46 – Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.
- Art. 47 – Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare.
- Art. 48 – Fauna selvatica.
- Art. 49 – Detenzione di fauna esotica.
- Art. 50 – Tartarughe acquatiche.
- Art. 51 – Specie alloctone libere.
- Art. 52 – Popolazione di Columba Livia Var. domestica.
- Art. 53 – Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche.
- Art. 54 – Tutela della biodiversità in ambito cittadino.
- Art. 55 - Sanzioni.
- Art. 56 - Vigilanza.
- Art. 57 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.
- Art. 58 – Norme finali e transitorie.

Titolo I

I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Bordighera, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di Bordighera individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune promuove e sostiene la ricerca scientifica volta ad approfondire la conoscenza degli ecosistemi e delle specie animali presenti sul territorio nonché la loro conservazione.
7. Il Comune promuove e sostiene l'educazione ambientale sia nelle scuole che rivolta a tutta la cittadinanza con doppio intento di far conoscere le caratteristiche della fauna, della flora e degli habitat locali e di formare una coscienza ambientale.

Art. 2 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere la conoscenza e l'applicazione delle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Titolo II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per “animali d’affezione” si intendono quelli così definiti al par. 2 dell’art. 1 L.R. 23/2000; per gli “animali da reddito” si intendono quelli che vengono allevati per il consumo o la commercializzazione delle loro carni o dei loro prodotti, regolamentati dal D.L. 26 marzo 2001, n. 146. Le due categorie soprascritte, con l’esclusione degli “animali da pelliccia” di cui all’art. 3 D.L. 26 marzo 2001, n. 146, formano la categoria degli “animali domestici”; tutti gli animali che non rientrano in tale categoria sono considerati selvatici, compresi quelli “inurbati”, come merli e gabbiani. Per animali selvatici “autoctoni” si intendono quelli originari del continente europeo; per animali selvatici “esotici” si intendono quelli originari di tutti gli altri continenti.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all’art. 3 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 5- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b) all’attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno essere prudentemente eseguite e comunque con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
 - d) al recupero, cura e liberazione di animali in difficoltà.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 – Divieti generali.

È fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;
- 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
- 3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare e in spazi comunque non compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento in gabbie) anche se poste all'interno dell'appartamento;
- 4) di sottoporre a tatuaggio qualsiasi animale fatta salva l'esigenza di identificazione dello stesso;
- 5) di ricorrere a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi a qualunque scopo ivi compreso l'addestramento;
- 6) di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
- 7) di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole e fatti salvi gli esemplari di uccelli il cui svezzamento avviene in tempi inferiori;
- 8) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Pubblica incolumità e Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 9) di detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie o in modo difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie e sottoposto a visita veterinaria qualora necessario;
- 10) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti presso le attività commerciali in sede fissa, anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc. la cui vincita sia costituita da animali e comunque donare ovvero dare animali, a qualunque titolo, da parte dei promotori, ai partecipanti a dette attività;
- 11) di colorare animali mediante l'uso di pigmenti artificiali escluso il marcaggio temporaneo per scopi scientifici o di profilassi e dei coloranti naturali idonei per l'alimentazione ed utilizzanti per sopperire le carenze alimentari della vita in cattività bisognevoli per il mantenimento dei colori naturali dell'animale;
- 12) di trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili; procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici o psichici

anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione. Restano fatte salve le norme CE e le norme nazionali per il trasporto di animali.

- 13) di catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie, compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
- 14) di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.
- 15) di condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento, su terra o acqua.
- 16) di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura.
- 17) di mantenere i volatili legati a trespoli, di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche, nel qual caso l'intervento dovrà essere eseguito da un veterinario. La detenzione e l'utilizzo di volatili adibiti a richiamo per l'attività venatoria, ivi compresi i piccioni domestici sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare dalle norme regionali e provinciali.
- 18) l'uso di collari elettrici o di congegni similari che ne simulino le funzioni, in quanto produttivi di sofferenza.
- 19) l'uso del collare a strozzo con le punte interne .
- 20) di detenere animali in locali e/o spazi privi della luce.
- 21) di detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano coibentazione, e di tetto impermeabilizzato, che dovrà essere collocato in luogo riparato dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano essere nocivi per l'animale.

Art. 7 Collaborazione con enti, associazioni ed adempimenti istituzionali.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, Zoofile, Ambientaliste, l'Associazione Provinciale Allevatori, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale e con le Associazioni di Allevatori riconosciute a livello regionale e nazionale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:

- a) al benessere degli animali sinantropici, domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale;
- b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

Art. 8 - Detenzione di animali di affezione.

1. Sono definiti animali d'affezione tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente o temporaneamente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso. Gli animali selvatici, esclusi gli animali di origine selvatica ma riprodotti legalmente in cattività, non sono considerati animali d'affezione.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale riconoscendo lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:
 - a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
 - b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
 - c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
 - d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
 - e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se previsti dalla normativa vigente;
 - f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico.
3. È consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell'animale.
4. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.
7. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
8. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

9. Chiunque detiene un animale, per quanto concerne le misure delle gabbie, voliere, terrari per serpenti e sauri, terrari e acquari per testuggini e tartarughe palustri, gabbie e contenitori per mammiferi, acquari e vasche per pesci, il cittadino privato deve adeguarsi alle disposizioni previste all'articolo 44, 46 e 49 del presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
10. Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore.
11. I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.
12. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stitlicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.
13. Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare.
14. La Civica Amministrazione, al fine di prevenire la diffusione delle malattie e malformazioni nei cani, gatti e equidi, su proposta del Comitato Scientifico di cui all'art. 7, individua gli esami e gli accertamenti sanitari necessari a evitare la trasmissione delle malattie alla prole.
15. Gli accertamenti e gli esami dovranno essere effettuati negli animali di entrambi i sessi in caso di accoppiamento o fecondazione artificiale.

ART. 9 – Detenzione di equidi.

2. Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore.
4. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani o malati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.
5. È fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.
6. Prescrizioni per la detenzione degli equidi:
 - a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.
 - b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza.
 - c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
 - d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire

- all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente. e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.
- f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato.
- g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.
- h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.
- i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.
- l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi e l'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.
- m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.
- n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.
- p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.
7. Qualora detenuto in gestione naturale o seminaturale, deve disporre di un'area dimensionata in rapporto alla taglia ed al numero degli equidi e comunque non inferiore a mq. 500 per soggetto, più mq. 200 per ogni equide aggiunto; il terreno dovrà avere una parte pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.
8. Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati, e avere le seguenti misure minime:
- superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2.80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.
 - Misure inferiori sono consentite per :
 - ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30;
 - asini 2,00 mt per 2,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00;
 - cavalle con puledro 3,00 mt per 3,00 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30;
 - asine con puledro 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,00.
9. Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a mt. 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale.
10. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL 1 Imperiese che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Art. 10 - Maltrattamento di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, fatte salve tutte le azioni previste dalla normativa nazionale e regionale che regola la stessa materia.

È altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

- a) È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
- b) È vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
- c) È vietato segregare animali in contenitori o scatole, anche se poste all'interno di un'abitazione se non per il tempo necessario ad un eventuale trasferimento in sede idonea o al trasporto in altro sito; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
- d) È vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili, e comunque per lassi di tempo congrui alle finalità eticamente riconosciute.
- e) È vietato addestrare animali per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti che arrecano sofferenza (collari elettrici, con punte, ecc.), o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- f) È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o potenziale pericolosità dei cani.
- g) È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
- h) È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, ottenuta con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.
- i) È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.
- j) È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.
- k) È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
- l) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.
- m) È vietato tenere gatti alla catena o tenerli in gabbia al di fuori dei casi previsti alla lettera d) del presente articolo.

Art. 11 – Vivisezione di animali, vigilanza sul territorio.

Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000 "Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione" e dalle altre leggi a riguardo, e si adopera affinché le funzioni ad esso

demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte.

Art. 12 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Per quanto riguarda la generalità degli animali selvatici, vengono evidenziate le conseguenze negative per la loro salute ed il loro benessere derivanti dal loro acquisto o inserimento come animali da compagnia.
3. Nelle zone boscate percorse dal fuoco è vietato il pascolo e la caccia per anni dieci.

Art. 13 - Abbandono di animali.

1. È fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 14 – Alimentazione degli animali.

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.
2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
3. È sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

Art. 15 - Avvelenamento di animali.

1. È severamente proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui

vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle del pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti in cattive condizioni o bisognosi di assistenza saranno prelevati ed accolti presso le strutture di ricovero delle Associazioni di protezione animale. L'eventuale fattrice di cucciolata sarà portata al Rifugio gestito dalle Associazioni dove, finito l'allattamento, verrà sterilizzata e restituita al mendicante mentre i cuccioli saranno dati in affidamento al Rifugio.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere e regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per il restante periodo relativo al titolo autorizzativo posseduto, se provvisorio, la chiusura per almeno una settimana consecutiva se trattasi di titolo permanente, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Esposizione di animali.

1. Coloro che esercitano il commercio di animali vivi devono ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 21 della L.R. 23 del 22.03.2000, e successive integrazioni, in materia di registri di carico e scarico e certificazioni di buona salute e profilassi. Le annotazioni relative ad ogni cambiamento avvenuto dovranno essere fatte entro e non oltre 24 ore dall'evento.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità per un lasso di tempo tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso. Qualora gli animali siano esposti per la vendita in luoghi ristretti, il detentore dovrà provvedere periodicamente ad almeno due uscite giornaliere dell'animale di un'ora ciascuna.

3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.
4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dell' art. 44 e 49 del presente regolamento.
5. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche autoctone ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri per il mantenimento e la detenzione degli animali fissati nel documento elaborato dalla Autorità Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10 maggio 2000 (criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti) ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.
6. Sono vietate le mostre a carattere itinerante, tenute a scopo di lucro, di animali d'affezione o appartenenti a specie selvatiche autoctone o esotiche, considerato il valore diseducativo delle stesse.
7. Sono permesse le mostre canine e feline qualora rispettino le norme del presente regolamento e le norme di tutela nazionale ed internazionale volte alla massima cura degli animali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per il restante periodo relativo al titolo autorizzativo posseduto, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. Nei confronti dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 che risulteranno contravventori rispetto alla L. 150/92, alla L. 426/98 o alle norme che sanzionano i maltrattamenti, verranno applicati i provvedimenti contenuti in dette normative, compresa l'eventuale confisca degli animali in questione.

Art. 19 – Animali selvatici.

- a) Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni detenuti legalmente in cattività, di ricreare condizioni il più possibile simili alle condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie;
- b) Gli animali di cui alla precedente lettera devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o di coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca per nuotare deve essere lunga almeno il triplo della lunghezza dell'animale: nel caso siano custoditi insieme più soggetti, la vasca deve essere lunga almeno quattro volte la lunghezza dell'animale più grande;
- c) Ai sensi della legge n. 874 del 19.12.1975 si fa obbligo ai detentori di animali selvatici citati nella convenzione di Washington, di denunciarne il possesso all'Amministrazione Comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento ed entro dieci giorni dall'acquisizione a qualsiasi titolo o dalle avvenute variazioni dovute a morti, nascite o cessioni.

Art. 20 – Decesso.

È vietato sotterrare animali morti salvi gli animali da compagnia e gli equidi a seguito di autorizzazione del Sindaco sulla base di certificato dell'autorità sanitaria attestante una causa di

morte non riferita a malattie infettive. In tale autorizzazione (richiesta dal proprietario del terreno in cui si intende procedere il sotterramento o dall'affittuario con delega del proprietario) devono essere inserite almeno le seguenti prescrizioni: 1) obbligo di copertura della carcassa con calce fresca;

2) il punto di sotterramento (esattamente individuato nel dispositivo autorizzatorio, previo sopralluogo di addetto comunale) deve distare non meno di 100 metri dal più vicino corso d'acqua;

3) profondità della fossa di almeno 90 cm. Per gli equini e di almeno 60 cm. per gli altri animali da compagnia di più ridotte dimensioni;

4) divieto di qualsiasi operazione di scavo in un raggio di 10 metri dal punto di sotterramento per almeno 20 anni dal rilascio dell'autorizzazione per gli equini e per almeno 15 anni per gli altri animali da compagnia di più ridotte dimensioni.

Titolo IV

CANI, GATTI ed ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 21 – Allevamenti di cani e di gatti.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque femmine o 30 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.
2. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL 1 Imperiese, degli animali riportante: stato segnaletico dell'animale e codice identificativo dello stesso (tatuaggio o microchip solo per i cani), data di ingresso e data di uscita dell'animale in caso di vendita o cessione comunque effettuata. Inoltre dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati, eventualmente specificando i nati morti o i deceduti.
3. Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:
 - a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
 - b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l'animale venga consegnato al nuovo proprietario.
4. È fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno, una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente, all'ufficio comunale preposto.
5. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.
6. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.

Art. 21 bis - Tutela degli animali di affezione nelle tombe, loculi o tombe di famiglia

- 1- ammessa, ai sensi della legge regionale n.15 del 10 luglio 2020, la tumulazione nella tomba, nel loculo o nella tomba di famiglia del concessionario delle ceneri di animali di compagnia o di affezione previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
- 2- L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia igienico-sanitaria. Gli oneri consequenziali saranno a carico del richiedente

ART. 22 –Buona tenuta.

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale e il riconoscimento, per il cane, mediante iscrizione all'anagrafe canina entro due mesi dalla nascita ed entro uno dall'acquisizione.

Il privato cittadino, deve:

1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
2. in caso di cessione di cani, anche a titolo gratuito, attenersi alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di iscrizione all'anagrafe canina.
3. assicurare la quotidiana pulizia dei luoghi di detenzione rimuovendo le deiezioni, praticando opportuni interventi di pulizia e lavaggio e, periodicamente, di disinfezione e disinfestazione, anche a fini profilattici. L'eventuale vegetazione presente deve essere sottoposta a periodiche operazioni di falciatura al fine di contrastare l'annidamento di insetti ed ectoparassiti.
4. assicurare all'animale, se detenuto alla catena, sufficiente libertà di movimento; a tal fine la catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. L'animale dovrà comunque poter agevolmente raggiungere le ciotole del cibo e dell'acqua nonché il riparo, senza la possibilità di incorrere in incidenti. All'animale dovrà essere comunque garantita una sgambatura quotidiana di almeno tre ore.
5. portare al seguito originale o fotocopia del documento comprovante l'iscrizione del cane all'anagrafe canina. Detti documenti dovranno essere esibiti, su richiesta, agli Organi di Vigilanza. Il trasgressore, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta, potrà esibire il documento all'organo accertatore, entro il termine scritto sul verbale.
6. denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte di qualsiasi animale al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
7. sterilizzare i felini lasciati liberi di vagare sul territorio.

ART. 23 – Concentramento di cani e gatti.

1. Ai fini del presente regolamento si definisce “concentramento di cani e gatti” la detenzione, in numero superiore a 15 esemplari o più di 5 cani di taglia grande, in un unico sito, sia che gli animali siano di proprietà di un unico soggetto sia che siano di proprietà di diversi soggetti.

2. Il concentramento di animali deve garantire il benessere degli stessi e adeguate condizioni igienico sanitarie e il proprietario/detentore deve ottemperare alle condizioni eventualmente prescritte dalla ASL 1 Imperiese, ottenendo un nulla-osta sanitario che certifichi anche la sterilizzazione degli stessi.

ART. 24 – Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani e altri animali d'affezione.

1. La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata, da parte del proprietario, alla Civica Amministrazione, di norma entro 3 giorni.
2. I cani vaganti sono catturati a cura del Servizio Veterinario della A.S.L.. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore sono restituiti, previo pagamento delle spese di mantenimento e cura.
3. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne comunicazione al Comandante della Polizia Locale che provvederà al suo recupero e, previa visita veterinaria, potrà autorizzare il privato cittadino alla detenzione temporanea, qualora non sussistano problemi igienico sanitari, per un periodo di 60 giorni.
4. I cani di cui venga rifiutata, da parte del Comune, la restituzione al proprietario o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico:
 - a) a coloro che abbiano riportato condanne, anche nel caso di patteggiamento, oblazione e nel caso di condanna di primo grado, per maltrattamenti e/o abbandono e/o uccisione di animali;
 - b) a coloro a cui sia stato precedentemente confiscato un animale.

ART. 25 – Sequestro amministrativo e confisca.

1. Fatte salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali - ai sensi della L. 689/1981 artt. 13 e 20 - anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.
2. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico- sanitaria e del benessere degli animali stessi. Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.
3. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

ART. 26 – Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico.

1. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune.

Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a mt. 1,5 e adatto alla taglia del cane.

2. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale.

Il proprietario/detentore di cani è obbligato a portare con sé un contenitore con acqua (non inferiore al mezzo litro) con cui è obbligato alla pulizia dello "spazio lordato dalle urine e da ogni altro tipo di deiezione, al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli" su tutto il territorio comunale compresi i marciapiedi, strade, sentieri, aiuole, spiagge (stagione invernale), aree private aperte al pubblico.

3. Il cane, di qualsiasi taglia, sebbene tenuto al guinzaglio, non può accedere nelle aiuole cittadine.
4. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse privo. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
5. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.
6. È vietato, durante la stagione balneare, l'accesso dei cani alle spiagge tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione.
7. È vietato l'ingresso dei cani negli spazi cittadini (piazze, parchi etc.) espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi e/o di pertinenza delle scuole. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.
8. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione.

Tali aree devono essere dotate di recinzione, di apposita cartellonistica, dotate di acqua, cestini per la raccolta dei rifiuti e zone di sosta per i proprietari e/o conduttori dei cani. In tali spazi è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani, sotto il loro controllo fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per altri animali o arrechino danno a cose.

Anche in tali spazi devono comunque essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

ART. 27 – Conduzione dei cani ed altri animali domestici d’affezione in particolari luoghi e sui mezzi pubblici ed in locali adibiti ad attività commerciali.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici e sui mezzi pubblici di trasporto, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, e devono essere muniti di museruola.
2. È consentita l’introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, ovvero il trasporto sui mezzi pubblici, di altri animali domestici d’affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.
3. È vietato l’accesso agli animali ad eccezione dei cani condotti al guinzaglio e dotati di museruola se di media o grossa taglia.
Eventuali ulteriori deroghe potranno essere previste in situazioni particolari.
4. È vietato detenere e consentire l’introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all’ingrosso di generi alimentari.
5. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d’ingresso apposito avviso dell’eventuale divieto.

ART. 28 – Omessa custodia di cani ed altri animali.

1. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.
2. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

ART. 29 – Conduzione dei cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate.

2. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
- i cani da pastore nell’esercizio di conduzione o guardia del bestiame; -
i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.
3. La conduzione dei cani da caccia, durante l’esercizio venatorio e l’addestramento, è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

ART. 30 – Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili.

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell’animale stesso.

Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

ART. 31 – Detenzione di cani da guardia.

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 32 – Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata.

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Detti spazi devono essere provvisti di idonea segnaletica, chiaramente leggibile ed intuitivamente comprensibile.

ART. 33 – Detenzione di cani e altri animali di affezione su autoveicoli.

Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto comprese quelle del Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

- a) l'areazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

ART. 34 – Somministrazione di cibo agli animali su suolo pubblico e privato.

È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.

È consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.

È vietata la somministrazione di cibo a colombi, topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici (cinghiali) non di proprietà, in aree sia pubbliche sia private.

ART. 35 – Cattura cani in luoghi pubblici.

Sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. :

- a) i cani vaganti sul territorio comunale;

b) i cani inselvatichiti o randagi;

I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero.

Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.S.L., possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo.

Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.S.L. e alla Provincia ai sensi della normativa vigente.

ART. 36 – Aree di protezione.

La Civica Amministrazione e i Municipi, di concerto con la ASL, per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee. Tali aree, possono essere affidati in gestione alle Associazioni e agli Enti di Protezione Animale e/o Ambientale che ne facciano richiesta, previa stipula di specifici accordi.

La Civica Amministrazione approva la mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie di animali randagi, riconoscendole quali zone tutelate ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati. tale individuazione verrà evidenziata attraverso una targa del Comune, con la dizione: "Oasi Felina" o altra individuazione specifica.

I vari Soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, devono accertare l'eventuale presenza di animali nell'immobile oggetto di interventi. Nel caso in cui tali interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di colonie di animali liberi, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per dette colonie. La proposta di collocazione viene esaminata dall'Ufficio comunale preposto alla tutela degli animali.

Tale collocazione, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate agli interventi; dovrà essere altresì consentita agli zoofili, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali colonie.

Al termine dei lavori le colonie, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

In caso di espropri per pubblica utilità, i soggetti interessati debbono valutare, d'intesa con l'ufficio comunale competente, se sia il caso di reperire altri spazi idonei in cui trasferire gli animali randagi o se vi sia la possibilità di lasciarli nel loro habitat originario.

ART. 37 – Protezione dei gatti.

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

Si intende per colonia felina un gruppo di gatti non di proprietà, che vive in libertà indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini, in una determinata zona del territorio, definita "habitat".

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi.

Si definisce oasi felina un'area inserita nell' habitat, individuata preferibilmente all'interno delle aree verdi, delimitata o meno da una rete di protezione, riconosciuta dall'Autorità competente e gestita da Associazioni Zoofile, che provvedono al nutrimento dei gatti, alla pulizia e al loro governo.

Nell'oasi, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. L'oasi dovrà essere dotata di acqua ad uso irriguo e di illuminazione. Dovrà essere garantita la salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico sanitario e assicurato il controllo finalizzato all'effettuazione di interventi di contenimento delle nascite.

Trattandosi di opera di interesse pubblico la stessa non è soggetta a titolo abilitativo, fatta salva la rispondenza delle eventuali strutture poste in opera ai regolamenti edilizi vigenti.

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

È fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

È fatto assoluto divieto di prelevare dal loro territorio i gatti liberi per rinchiuderli in strutture chiuse, gabbie e similari detenendoli in situazione di cattività, se non per motivi di Polizia veterinaria.

La Civica Amministrazione provvede, con i mezzi più opportuni, a censire le diverse colonie esistenti sul territorio urbano e a individuare gli esemplari appartenenti alla singole colonie anche attraverso appositi sistemi di contrassegnatura al fine di consentire il monitoraggio costante degli stessi.

La Civica Amministrazione provvede altresì a promuovere apposite forme di riconoscimento degli assistenti zoofili e campagne di sensibilizzazione per la tutela dei gatti liberi urbani. La Civica Amministrazione provvede alla distribuzione di cibo nelle colonie non più seguite (in caso di decesso della gattara), e nelle colonie gestite da assistenti zoofili volontari in difficoltà economica.

ART. 38 – Affidamento degli animali d'affezione.

La Civica Amministrazione e i Municipi promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di protezione Animale, Cooperative sia Sociali che di Produzione e Lavoro ed altri Enti preposti statutariamente al benessere animale.

A tal fine sono attuate iniziative di informazione per incentivare l'affido degli animali d'affezione ospitati presso le strutture ricettive pubbliche e/o private in convenzione o degli animali liberi presenti in particolari aree e/o soggetti a situazioni che presentano un elevato grado di criticità per la sopravvivenza ed il benessere degli stessi.

ART. 39 – Funzione e gestione della struttura ricettiva e di rifugio.

La Civica Amministrazione assolve alle funzioni di propria competenza previste dal D.P.R. n° 320/1954, dalle normative nazionali e regionali, nonché dal presente Regolamento mediante apposita struttura di ricovero degli animali d'affezione abbandonati e/o sequestrati nel territorio del Comune di Bordighera.

La gestione della struttura di cui sopra potrà essere affidata ad Associazioni zoofile di volontariato, a cooperative zoofile e/o ad Enti che statutariamente perseguano il benessere animale, anche riuniti in apposite associazioni, previa stipula di apposita convenzione con la Civica Amministrazione e sotto il controllo della A.S.L. per quanto di seguito indicato e previsto dalla normativa vigente.

I Medici - Veterinari della A.S.L. provvedono al controllo degli animali morsicatori e alla profilassi dei cani ricoverati nel canile sanitario.

Terminata la profilassi, comprensiva del primo ciclo di terapie atto ad abbassare il rischio di zoonosi gli animali vengono trasferiti nella struttura rifugio.

Art. 40 – Rinuncia di proprietà.

1. Nel caso il proprietario dell'animale da affezione si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà di un animale, dovrà fornire adeguata documentazione e sarà cura del Comune controllarne la veridicità.
2. Ferma restando la promozione della sterilizzazione di cani e gatti, nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse essere ripetitiva o non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Art. 41 – Spiaggia attrezzata per cani.

La spiaggia attrezzata per cani, recintata, è ad ingresso gratuito è stata individuata a ponente al confine con il Comune di Vallecrosia. Il corridoio delimitato di spiaggia che dal recinto porta al mare può essere utilizzato dai cani e dai relativi accompagnatori solo per transito e quivi è obbligatoria l'applicazione del guinzaglio di misura non superiore a mt.

1,50;

- a) i cancelletti del recinto devono essere tenuti in posizione di chiusura;
- b) non è ammesso il sovraffollamento dell'area che si realizza con una compresenza di cani indicativamente superiore ai 20 - 25 individui;
- c) sono consentiti l'accesso e la permanenza nella spiaggia attrezzata solo al cane accompagnato da una persona responsabile della custodia dello stesso;
- d) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli accompagnatori con cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
- e) il proprietario del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

- f) fermo l'obbligo dell'accompagnatore del cane di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, i cani all'interno del recinto e nello specchio d'acqua antistante potranno essere detenuti senza l'applicazione del guinzaglio e della museruola stessa. I cani non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
- g) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle cagne in estro;
- h) eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta o altro strumento idoneo alla raccolta delle stesse, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;
- i) i cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e il proprietario e/o l'accompagnatore saranno ritenuti responsabili del comportamento dell'animale;
- l) è fatto obbligo all'accompagnatore di assicurare all'animale l'idratazione e l'ombra necessarie;
- m) è vietato consentire all'animale il superamento dei confini dell'area di spiaggia in oggetto e di mare fronti stante (questi ultimi idealmente posti sul prolungamento dei confini di spiaggia perpendicolari alla linea di battigia);
- n) l'accesso alla spiaggia attrezzata è consentito tutti i giorni durante la stagione balneare, secondo gli orari di apertura e chiusura, di almeno 8 ore giornaliere;
- o) è fatto divieto di utilizzare la spiaggia in oggetto per finalità diverse da quella della sosta e del movimento di cani;
- p) la spiaggia attrezzata in oggetto è fruibile in altri determinati periodi dell'anno così come da specifica ordinanza;
- q) gli accompagnatori dei cani sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO V

STRUTTURE PRIVATE

ART. 42 – Strutture private di ricovero e cura.

L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

Per le strutture di nuova costruzione e per le manutenzioni su strutture esistenti sono applicati i criteri stabiliti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

ART. 43 – Toelettature per animali.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria.

I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.

Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.

Analogamente le toelettature “fai da te” e le toelettature “self-service”, ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane, devono ottenere autorizzazione sanitaria.

ART. 44 – Vendita animali vivi.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali è soggetto alla disciplina commerciale vigente, fatto salvo ogni ulteriore adempimento amministrativo ed il rispetto del vigente Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene e di edilizia e del presente Regolamento.

Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni 18.

I locali dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica adeguata, scarichi collegati alla rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale, nonché di appositi refrigeratori idonei a conservare le carcasse degli animali deceduti in attesa dello smaltimento di legge.

Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati o eventualmente divisibili, facilmente lavabili e disinfettabili; lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, età, carattere, razza e numero di esemplari detenuti.

Sono esclusi dal divieto di vendita gli equidi.

Sostenere l'attività riproduttiva volta alla conservazione di razze di interesse genetico.

GABBIE / VOLIERE PER VOLATILI

Gli uccelli vengono suddivisi in tre gruppi a seconda delle dimensioni:

taglia piccola, fino a 15 cm di lunghezza becco- coda; taglia media, da

16 fino a 25 cm di lunghezza becco- coda; taglia grande, superiori a

25 cm; **Taglia piccola:**

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 9 uccelli;

Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 10 uccelli;

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 14 uccelli:

Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 55 per 28 per 32 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia media:

Gabbia per riproduzione, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, può ospitare sino a quattro uccelli per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli.

Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 33 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 6 uccelli;

Volieretta di svezzamento di dimensione: 90 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 8 uccelli;

Volieretta di svezzamento di dimensione: 120 cm per 40 per 40 di altezza, con quattro posatoi. Può ospitare sino ad un massimo di n. 12 uccelli:

Gabbia per singolo soggetto o per coppia, dimensioni minime: cm 60 per 31 per 35 di altezza, con due posatoi posti ad una distanza minima di cm 30.

Taglia grande:

Gabbia per riproduzione e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 100 per 70 per 150 di altezza. Nella stessa gabbia possono essere ospitati i due riproduttori e la prole fino allo svezzamento.

Gabbia per svezzamento e riposo (detenzione ordinaria), dimensioni minime: cm 65 per 75 per 150 di altezza, può ospitare un solo esemplare, per la detenzione ordinaria. Nelle gabbie i posatoi devono mantenere una distanza di cm 30.

Nelle manifestazioni ornitologiche organizzate da associazioni aderenti a COM/FOI e limitatamente al periodo dell'esposizione, sono consentite gabbie di dimensioni inferiori per consentire le previste valutazioni della Giuria nei limiti previsti dalla COM/FOI.

Per il trasporto degli uccelli, dall'allevatore alla località della mostra e viceversa si applicano le seguenti prescrizioni per le dimensioni minime, volume e densità di carico del contenitore/trasportino.

Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli appartenenti ai:

- Fringillidi;
- Ploceidi;
- Indigeni ed Esotici;
- Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentari;
- Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato "Note speciali per Pappagalli e Ondulati".

Trasportino Singolo:

Taglia piccola (massimo cm 16 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 10.

Taglia Media (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm. 10, altezza cm. 12,5.

Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi): lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due posatoi sul lato lungo.

Densità:

Taglia piccola (massimo 16 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72 cmq cadauno);

Taglia media (massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120 cmq cadauno).

Note speciali per Pappagalli e Ondulati.

Trasportino Singolo:

Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9;

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non inferiore a cm 9. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Trasportino Doppio:

Taglia (lunghezza) fino a cm 16: lunghezza e larghezza almeno 2 cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9. Nel caso di due soggetti di taglia 16 cm, il trasportino sarà di 18 per 18 per 9.

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza almeno cm 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12.

Taglia (lunghezza) compresa tra cm 36 e 50: lunghezza e larghezza almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati, altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm.. Fanno eccezione: Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d'acciaio prevista per taglia superiore ai cm. 50.

Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo d'acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la compatibilità caratteriale.

Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due soggetti per trasportino. Per quanto concerne le prescrizioni per il trasporto, il mezzo di trasporto e la documentazione di trasporto, la Civica Amministrazione con atto amministrativo, adotta le prescrizioni in merito entro 120 giorni avvalendosi del Comitato Scientifico di cui all'art. 7 sentite le associazioni di categorie (FOI).

TERRARI PER SERPENTI:

Scavatori:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo. **Terrestri e semi acquatici:**

Lunghezza 3/4 dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza 1/2 dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

Arborei:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

TERRARI PER SAURI:

altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale; è consentita la detenzione massima di due animali purché appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE:

i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.

Per tartarughe inferiori ai 6 cm:

Vasca 60 x 40 max 15 tartarughe

Vasca 90 x 40 30 tartarughe

GABBIE/CONTENITORI PER MAMMIFERI:

la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali. La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

ACQUARI/VASCHE PER PESCI:

è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.

Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale, e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine. Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento; se si tratta di animale selvatico catturato in natura, si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.

Deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale/area di vendita ed è vietato esporre animali palesemente debilitati, ammalati. È altresì vietato esporre femmine gravide e/o femmine con cuccioli, esclusi pesci e roditori.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6, è inoltre vietato:

- a) esporre animali all'esterno dei negozi.
- b) detenere animali legati con corde, catene o qualsiasi altro materiale o sistema che possa essere utilizzato per il contenimento degli stessi.
- c) la somministrazione di cibo costituito da animali vivi (insetti esclusi), alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
- d) la vendita di pulcini od altri animali colorati mediante l'uso di pigmenti artificiali.
- e) la vendita di animali, appartenenti a qualsiasi specie, in età precedente ad una autosufficienza nutritiva o deambulatoria;
- f) la vendita e/o cessione di cani e gatti sprovvisti di copertura vaccinale, consona all'età, per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti.
- g) la vendita e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore ai 2 mesi.

Inoltre dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) all'interno dell'attività commerciale deve essere garantita la costante presenza, durante gli orari di apertura e di vendita, di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.
- b) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne all'esercizio commerciale.
- c) Durante la chiusura anche infrasettimanale devono essere assicurate le condizioni di benessere degli animali, la somministrazione di cibo, acqua fresca e in quantità sufficiente, nonché la giusta illuminazione.
- d) Le deiezioni dovranno essere subito asportate, salvo per animali di piccola taglia la cui deiezione avviene in modo costante nell'arco della giornata; per i volatili le gabbie devono essere dotate di griglia.
- e) l'esposizione degli animali al pubblico dovrà avvenire in modo tale da prevenire incidenti alle persone, indicando quando necessario, con tabelle o altri sistemi intuitivamente intelligibili, la potenziale pericolosità degli stessi.
- f) all'interno dell'esercizio commerciale deve essere garantita disponibilità di acqua corrente potabile per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia delle strutture e delle attrezzature di contenimento.
- g) agli animali di nuova provenienza, per il periodo necessario all'espletamento di adeguati controlli sanitari, e a quelli ammalati dovranno essere riservati gabbie, box o comunque strutture separate al fine di isolare e curare gli eventuali esemplari risultati ammalati.

È altresì fatto obbligo a tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita, su conforme modello predisposto dalla Giunta Regionale e vidimato in ogni sua parte dal Servizio Veterinario della A. S. L. ai sensi della vigente normativa regionale. Tale registro è d'obbligo solo ed esclusivamente per chi detiene cani e animali rientranti nella normativa CITES.

Tali disposizioni si applicano solo ed esclusivamente a cani, gatti e animali rientranti nella normativa CITES e agli animali selvatici legalmente catturati in natura ma non disciplinati dalla Convenzione CITES e dalla l.r. 25/90 e s.m.i. All'atto dell'acquisto per la vendita e comunque entro 24 ore dalla consegna dell'animale, il titolare della struttura, o altra persona dallo stesso appositamente delegata, dovrà annotare sul registro di carico e scarico:

- a) la legittima provenienza dell'animale con riferimento alla documentazione commerciale; in particolare dovrà essere indicato la denominazione completa dell'allevamento e/o del cedente, la specie (nome scientifico e comune), il numero, il sesso e la data di acquisto, la data di effettivo carico nella struttura commerciale.
- b) lo stato segnaletico dell'animale corredato, per gli animali della specie canina, del codice di iscrizione anagrafica, nonché, per gli altri animali degli eventuali anelli o contrassegni o altro metodo di identificazione previsto dalle normative vigenti.
- c) all'atto della vendita e/o della cessione di cani, gatti e animali rientranti nella normativa Cites a qualsiasi titolo effettuata il registro deve essere compilato immediatamente e comunque prima che l'animale sia ceduto o si allontani dai locali del venditore. Nel registro di carico o scarico sotto la voce "destinazione" dovranno essere indicati, nel rispetto della normativa vigente, le generalità complete dell'acquirente, rilevate da un documento di identità ai sensi della normativa vigente nonché l'esatta località, dichiarata dall'acquirente, dove sarà detenuto l'animale.
- d) entro 24 ore dovranno essere annotati gli animali morti e le relative cause.

Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare, recante la data non anteriore a 30 gg. . Lo stesso dovrà essere compilato da un Medico Veterinario. Il titolare dell'esercizio commerciale o, in sua assenza, il conduttore deve, se richiesto dagli organi di vigilanza, esibire le autorizzazioni afferenti l'attività commerciale, il registro di carico/scarico, la documentazione inerente la provenienza e destinazione degli animali detenuti e/o venduti, nonché consentire il libero accesso ai locali, agli spazi e ai veicoli afferenti all'attività commerciale.

In caso di cessazione dell'attività, i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione al Comune di Bordighera.

ART. 45 – Vendita e/o allevamento animali esotici.

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.

In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento, comprese quelle di cui al precedente articolo 44.

La detenzione e commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

In caso di cessazione dell'attività i titolari dovranno far pervenire entro 30 giorni la relativa comunicazione al Comune di Bordighera.

ART. 46 – Mostre, fiere, esposizioni, circhi e serragli da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e serragli, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria, da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L , a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.

L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni, serragli e/o iniziative dove sia prevista la vendita di animali in forma ambulante sul territorio comunale, è soggetto ad autorizzazione igienico – sanitario – veterinaria preventiva da rilasciarsi su conforme parere dall' A.S.L, a cura della Civica Amministrazione, previa richiesta da presentare almeno 60 giorni prima.

L'autorizzazione a fini commerciali potrà essere richiesta e rilasciata esclusivamente a persone fisiche e/o giuridiche iscritte alla C.C.I.A.A. , nonché in possesso di partita IVA. Gli impianti espositivi dovranno garantire agli animali idoneo riparo da agenti atmosferici esterni.

Dovranno quindi essere assicurate:

- a) temperatura adeguata alle necessità oggettive in base agli standard di detenzione specifica a prescindere dalla temperatura esterna; b) riparo idoneo dal vento;
- c) riparo idoneo da pioggia, grandine, neve;
- d) areazione che consenta all'animale, anche in periodo estivo, una ottimale respirazione;
- e) supporto idrico adeguato alla specie di appartenenza;
- f) supporto nutrizionale adeguato alla specie di appartenenza;

Presso l'esercizio commerciale ambulante deve essere garantita la costante presenza di personale in possesso delle basilari conoscenze circa le necessità fisio-etologiche degli animali commercializzati e, comunque, in grado di soddisfare alle eventuali richieste dell'acquirente a riguardo degli elementari comportamenti da assumere per la corretta detenzione dell'animale acquistato, nel rispetto delle attitudini dello stesso.

Al fine di consentire all'acquirente un acquisto responsabile ed essere informato sulla provenienza dell'animale e di garantire la tracciabilità dell'animale stesso, su ogni gabbia, voliera, vasca, terrario, acquario e comunque su ogni contenitore di animali detenuti e/o afferenti l'attività commerciale deve essere applicato un cartellino di identificazione, nel quale deve essere indicato, oltre al nome dell'esercizio commerciale, la famiglia-genere-specie di appartenenza dell'animale e lo stato di origine.

Deve essere anche indicato se l'animale è stato riprodotto in allevamento, nel qual caso dovrà essere indicato la denominazione e la sede legale dell'allevamento, oppure se si tratta di animale selvatico catturato in natura, nel qual caso si dovrà indicare in quale continente e nazione è stato legalmente prelevato.

Il trasporto degli animali deve essere comunque effettuato con veicoli autorizzati secondo le normative vigenti.

Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la Conservazione della Natura - Commissione Scientifica CITES - ai sensi dell'articolo 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, dell'Ordinanza del Sindaco n.32 del 7/2/2006 oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.

In ogni caso la detenzione di animali nell'ambito di attività commerciali, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

Per mostre, fiere, esposizioni e serragli si applicano le disposizioni previste all'art. 44 in materia di dimensioni delle gabbie e dei box.

ART. 47 – Commercializzazione di crostacei vivi ad uso alimentare.

I crostacei devono essere tutelati in base alle loro caratteristiche etologiche.

Dimensione e caratteristiche degli acquari :

a) Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

b) Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. **Divieti:**

oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca di acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

a) lasciare i crostacei vivi sul ghiaccio e in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente capoverso.

b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, al di fuori di adeguate vasche munite di impianto d'ossigenazione e depurazione dell'acqua.

c) La macellazione di crostacei nell'esercizio di vendita è ammessa esclusivamente se il locale ha spazi idonei fuori dalla vista di soggetti terzi.

TITOLO VI FAUNA SELVATICA

ART. 48 – Fauna selvatica.

Ferma restando la disciplina discendente dalla Legge 157/92 e dalla Legge regionale 29/94 e s.m.i. relativamente alla fauna selvatica, la Civica Amministrazione favorisce la presenza di tale fauna autoctona stanziale e migratoria che occupi, anche temporaneamente, il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat. Fatto salvo quanto previsto dalla L.157/92 all'articolo 21, 1° comma lett. o l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi. L'abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata, sia ad opera di soggetti pubblici sia privati, nel periodo che va da inizio marzo

a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili.

Analogamente gli interventi di rifacimento di facciate, prospetti e tetti devono essere eseguiti con l'adozione di misure e in tempi rispettosi della presenza di nidi e/o nidiacei di irundinidi apodidi, passeriformi, previa richiesta al Comune di Bordighera.

TITOLO VII FAUNA ESOTICA

ART. 49 – Detenzione di fauna esotica.

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati del vigente Regolamento CITES, n. 338/97 e s.m.i. , ad esclusione di quelli definiti “pericolosi” per i quali è vietata la vendita e la detenzione dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto, ai sensi della L.R n° 25/90 e s.m.i. In ogni caso la detenzione di animali esotici, ancorché regolati dalle predette convenzioni e norme, li qualifica comunque quali animali d'affezione, soggetti pertanto anche alle disposizioni del presente regolamento.

Gli animali esotici, compresi quelli non rientranti nella normativa Cites e che pertanto non necessitano di autorizzazione ai sensi della L. R. 25/90, dovranno comunque essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

TERRARI PER SERPENTI:

Scavatori:

Lunghezza dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza 1/2 dell'animale; oltre a questo aggiungere da 15 a 30 cm di strato in materiale idoneo per il covo.

Terrestri e semi acquatici:

Lunghezza 3/4 dell'animale , larghezza 1/3 dell'animale , altezza 1/2 dell'animale. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm. Arborei:

Lunghezza dell'animale, larghezza 1/3 dell'animale, altezza pari alla lunghezza con idonei supporti. L'altezza comunque non deve essere inferiore a meno di 30 cm.

TERRARI PER SAURI:

altezza-larghezza-lunghezza almeno doppia rispetto alle dimensioni dell'animale, è consentita la detenzione massima di due animali purchè appartenenti alla stessa specie o a specie compatibili tra loro.

TERRARI ED ACQUARI PER TESTUGGINI/TARTARUGHE:

i terrari e gli acquari per testuggini e tartarughe devono avere dimensioni 5 volte superiori alla dimensione complessiva degli animali ricoverati al loro interno.

GABBIE/CONTENTORI PER MAMMIFERI:

la lunghezza deve essere almeno il triplo di quella dell'animale o degli animali detenuti, la larghezza e l'altezza devono essere almeno il doppio rispetto alla lunghezza degli animali.

La lunghezza dell'animale viene misurata escludendo la coda.

ACQUARI/VASCHE PER PESCI:

è obbligatorio mantenere puliti acquari e vasche e mantenere in costante efficienza il sistema di ossigenazione degli stessi; ogni vasca o acquario non può contenere pesci appartenenti a specie fra loro non compatibili.

ART. 50 - TARTARUGHE ACQUATICHE

1. È fatto obbligo agli acquirenti di tartarughe acquatiche di origine alloctona di inviare, contestualmente all'acquisto, comunicazione di possesso al Comune di Bordighera presso il Comando di P.L.
2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la nostra fauna, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale e nell'ambiente.
3. È consentita la vendita della tartarughe acquatiche solo con la contestuale comunicazione di possesso di cui al comma 1) ed unitamente ad un foglio informativo indicante le problematiche indotte dalla specie nonché le responsabilità connesse al suo mantenimento, ivi compreso il divieto di abbandono e le relative sanzioni.

ART. 51 - SPECIE ALLOCTONE LIBERE

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di monitoraggio, studio e gestione specifici sulle popolazioni di animali sinantropi, antropizzati, di origine alloctona che hanno formato colonie stanziali nel tessuto urbano, costituenti forme di inquinamento biologico per le specie autoctone, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche preposte alla difesa del territorio e alla sua gestione, con possibilità di avvalersi anche della collaborazione di Enti ed Associazioni private.

Tali programmi sono finalizzati al ripristino della situazione originaria del territorio, nell'ottica globale di tutelare il benessere delle specie presenti e di quelle eventualmente da reintrodurre.

TITOLO VIII FAUNA CRITICA

ART. 52 – Popolazione di Columba Livia Var. domestica.

È vietato alimentare i colombi in aree pubbliche e private.

Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche; - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali.

Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà provvedere ad attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito beccime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL.

Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.

La Civica Amministrazione potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi.

Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria, individuate anche in collaborazione con i Municipi.

ART. 53 – Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altri specie critiche.

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi.

Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti ecotrofici di tali popolazioni.

È fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio.

I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat - proofing quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne; condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con il corpo della muratura;
- pulizia costante degli intercapedini, cavetti e chiostrine e degli spazi erbidi e/o giardini e terrazze.

È fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno solare, ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi esclusivamente di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle

esche poste all'interno degli erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici .

Qualora emerga la necessità, a causa di situazioni eccezionali, di eseguire interventi straordinari, verrà emessa una specifica Ordinanza del Sindaco.

Negli interventi edilizi (demolizioni e scavi) compresi quelli di rottura suolo, deve essere verificata con il competente Ufficio Comunale la necessità di derattizzazione dei luoghi preventiva e successiva, attraverso la presentazione di un piano formulato da Ditta del Settore.

Allo scopo di contenere la diffusione della zanzara ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. È obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti.

È fatto obbligo di effettuare interventi contro la processionaria del pino e della quercia nelle aree in cui la Struttura Regionale ha stabilito che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione, la sopravvivenza del popolamento arboreo e la qualità della vita di animali e piante.

È fatto obbligo ai soggetti privati di provvedere alla bonifica delle loro proprietà in caso di infestazione da processionaria, calabroni, vespe, blatte e altri infestanti, rivolgendosi a operatori specializzati.

Titolo IX **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 54 – Tutela della biodiversità in ambito cittadino.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 10/07/09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) l'Ufficio comunale preposto, nell'ambito dei principi statutari della Civica Amministrazione per lo sviluppo dell'assetto territoriale e per la protezione della fauna, promuove programmi intesi ad individuare le specie di animali presenti nell'ambito cittadino per una corretta gestione dei siti ecotrofici delle diverse popolazioni in sinergia con altri Settori della Civica Amministrazione coinvolti nella pianificazione urbanistica, edilizia e manutentiva dell'assetto cittadino e/o con altre Pubbliche

Amministrazioni statutariamente preposte allo studio del territorio e alla difesa delle risorse ambientali.

Nei punti delle sedi stradali di competenza comunale dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico nonché apposita cartellonistica che segnali la specie con una figura stilizzata la specie di volta in volta interessata agli attraversamenti.

Nel caso sia richiesto da specifiche caratteristiche di specie interessate all'attraversamento sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei e barriere anti attraversamento che evitino l'accesso degli animali sulla carreggiata, ove possibile .

Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio del territorio, e vanno segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc).

Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule etc).

Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi di proprietà comunale le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.

Sono sottoposti a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione e la loro utilità nel contenere le specie nocive, tutte le specie di Anfibi, Rettili, Chiroteri (pipistrelli), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

È consentito, previo assenso del proprietario e acquisito il parere dell'Ente Provincia, il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici e privati.

Sono altresì sottoposti a tutela i biotopi a cui tali specie risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, nonché i siti riproduttivi e i rifugi di svernamento di Rettili, Chiroteri.

Il Comune insieme ad altri Enti scientifici potrà redigere un elenco dei siti e dei biotopi meritevoli di speciale tutela ricadenti nel territorio comunale.

Art. 55 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00.
2. Per la violazione all'Art. 26 comma 2 e 3 del presente regolamento è sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00 con l'obbligo del ripristino dei luoghi.
3. Chi incorre nella stessa violazione nel periodo di sei mesi si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 100 euro ed un massimo di 500 euro.
4. Oltre l'applicazione delle sanzioni sopraindicate, le violazioni qualora necessario, saranno punite ai sensi del disposto del C.P..
5. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00.

L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è il Comando di Polizia Municipale. Il Comandante della Polizia Municipale riceve il rapporto nonché eventuali scritti difensivi e documenti da trasmettere entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta. Lo stesso valuterà l'irrogazione della sanzione con ordinanza d'ingiunzione.

Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente Regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza all'articolo 7 bis del D. L.gs 267/00.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di Euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei due anni precedenti.

Art. 56 - Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e gli Agenti Cinofili, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e le Guardie Ecologiche Volontarie delle altre associazioni ambientaliste ed animaliste opereranno col supporto, per la verbalizzazione, di personale della P.L..

A tale scopo, la Polizia Municipale verrà dotata, all'entrata in vigore del presente Regolamento, di un lettore microchip per poter individuare autonomamente i proprietari dei cani randagi e mettere tempestivamente in sicurezza sia la viabilità che i pedoni.

La Polizia Municipale sarà collegata via internet al sito dell'Anagrafe canina della Regione Liguria per individuare i proprietari identificati tramite lettura del microchip.

Art. 57 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 58 – Norme finali e transitorie.

Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.

Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui agli articoli 37) 39) e 42) il termine stabilito è di mesi 24 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per l'adeguamento delle misure di gabbie, acquari, terrari, voliere, box di cui all' articolo 10) il termine stabilito è di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Si è proceduto alla stesura del presente Regolamento in base alla facoltà demandate ai Comuni dalle seguenti normative: DPR 616/ del 24.7.1977

D.lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.

D.lgs 165/ 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed ai sensi delle seguenti leggi e normative:

DPR n. 320 del 8.2.1954 Regolamento di Polizia Veterinaria e successive integrazioni;

DPR del 31.3.79 (combinato disposto con l'art. 27, comma 1 lettera L del DPR 616 del 24.7.1977) che delega al Comune le funzioni in merito alla protezione degli animali e del patrimonio zootecnico;

Legge 874 del 19.12.1975;

Convenzione di Berna del 19.9.1979

Legge 150 del 7.2.1995 e successive integrazioni e modifiche;

Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e s. m. i.;

D.M. 31.12.1983 di recepimento del Regolamento CEE 3626/1982 del 31.12.1982 e nr. 3418/83 del 28.11.83 e successive modificazioni;

D.M. 19.4.96 e successive modifiche e integrazioni;

C.M. 22.2.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Legge n° 281 del 14.8.1991 (legge quadro sul randagismo) e circolare n. 9 del 10.3. 92 del Ministro della Sanità;

Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 e successive Deliberazioni della Giunta Regionale;

Legge 157 del 11.2.1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica);

Legge Regionale n. 29 del 1.7.1994 (Norme Reg.li sulla tutela della fauna selvatica);

D.Lgs 116/92 relativo alla protezione degli animali da sperimentazione;

Legge Regionale n. 25 del 24.4.1990 (Norme sanitarie e protezione degli animali esotici) e successive Delibere della Giunta Regione Liguria;

Legge Regionale n. 28 del 10.7.09 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità);

Legge 611 del 12.6.1916 (Norme sulla protezione degli animali);

DPR 31.03.1979 - Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;

Regolamento CE 1/2005 sul trasporto degli animali e successive integrazioni;

Legge 189/2004 - Maltrattamento animali (Agg. con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47) "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" modifiche al Codice Penale;

Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;

D.Lgs 174/2000 sull'uso dei biocidi s.m.i.

Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Legge Regionale n. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni;
Legge Regionale n. 25 del 1.7.1981;
Legge regionale n. 42/94 e n. 2/97 e successive integrazioni e modifiche;
I Regolamenti Comunali vigenti;

GLOSSARIO

Alloctono: specie che per opera dell'uomo o di un evento naturale, si trova ad abitare e colonizzare un habitat diverso dal luogo di origine.

Antropizzato: Alterato esclusivamente in funzione delle esigenze e degli interessi dell'uomo.

Anuri: ordine di anfibi a cui appartengono specie comunemente dette rane, rospi e raganelle.

Autoctono: specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendosi popolazioni che si autosostentano.

Biocenosi: Associazione biologica di animali o piante di specie diverse che convivono in reciproca relazione in una porzione ben individuata di ambiente fisico o biotopo.

Biocida: Sostanza tossica per i microrganismi, con effetto sterilizzante.

Biodiversità: Presenza nello stesso ecosistema di differenti specie vegetali e animali le quali, interagendo, producono una situazione di equilibrio dinamico in evoluzione nel tempo.

Bioindicatore: Specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all'ecosistema e, quindi, indicatore della presenza degli stessi.

Biotopo: Insieme dei fattori abiotici che caratterizzano una porzione di ambiente che ospita una popolazione animale o vegetale o una biocenosi.

Elicidi: famiglia di molluschi gasteropodi a cui appartengono le lumache.

Equidi: famiglia di mammiferi a cui appartiene il cavallo

Etologico: Proprio della disciplina che studia i comportamenti e i costumi degli animali nei rapporti fra loro e con l'ambiente.

Habitat: Insieme delle condizioni ambientali in cui vive un animale o una pianta, spec. dal punto di vista chimico e fisico

Irundinidi: gruppo di passeriformi a cui appartengono le rondini.

Muridi: famiglia di mammiferi a cui appartengono topi e ratti.

No Target (animale -): non oggetto di interesse.

Target (animale -): oggetto di interesse.

Omeotermo: Capace di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno, caratteristica degli uccelli e dei mammiferi.

Rat-proofing: Tutte quelle operazioni di chiusura necessarie per diminuire e, dove possibile, eliminare i punti critici di accesso dei muridi infestanti nelle strutture.

Sinantropico: che normalmente vive in compagnia dell'uomo o introdotto dall'uomo in un habitat estraneo a quello di origine.

Bibliografia:

Dizionario Hoepli (www.hoepli.it)

Enciclopedia Treccani (www.treccani.it)

Wikipedia (www.wikipedia.it)